

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 819

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BULGARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2006

Abrogazione degli articoli da 4 a 4-*vicies ter* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, recanti nuove disposizioni in materia di tossicodipendenza

ONOREVOLI SENATORI. - Con il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, e soprattutto con la legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, che ha ampliato fino a stravolgerlo l'originale impianto del decreto, si sono introdotte profonde modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, attraverso l'improvvida unificazione del trattamento sanzionatorio fra droghe pesanti e droghe leggere, tale da comportare l'inflizione di pene pesanti anche in casi di modesta gravità. Anche sul piano della procedura, lo stravolgimento della regolamentazione della materia degli stupefacenti è avvenuto ricorrendo a un maxi-emendamento, mimetizzato all'interno di una legge di conversione di un decreto-legge riguardante ufficialmente tutt'altra materia, nella fattispecie le incombenti Olimpiadi invernali di Torino 2006, eliminando totalmente il doveroso dibattito parlamentare su materia tanto delicata per i risvolti umani e sociali, oltre che economici e penali in senso stretto. Con la legge n. 49 del 2006 sono stati introdotti nel testo unico del 1990 elementi di forte incertezza del diritto, a cominciare dalla reintroduzione di fatto quella dose media giornaliera, che il *referendum* del 1993 aveva abolito. Viene posto, infatti, come condizione di punibilità dell'importazione, esportazione, acquisto, ricezione a qualsiasi titolo, nonché dell'illecita detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, un non meglio identificato criterio quantitativo de-

mandato a successivo decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga. È stata così delegata all'ambito amministrativo la definizione della soglia di punibilità penale delle condotte attraverso la dose massima consentita. La stessa unificazione del trattamento sanzionatorio per le ipotesi illecite penalmente rilevanti, a prescindere dalla tipologia di stupefacente riferibile al soggetto, contenuta nei commi 1, 1-bis e 5 del novellato articolo 73, deforma l'applicazione della norma penale in relazione ai concreti effetti psichici e fisici che le diverse sostanze producono sugli assuntori. Viene così cancellata la necessaria graduazione del diverso livello di pericolosità di comportamenti in sé diversi, determinando l'abnorme allargamento dello spettro dei soggetti destinatari delle sanzioni. La nuova normativa parifica le attività commesse in relazione a qualsiasi tipo di sostanza, sulla base dell'assunto che tutte meritano la stessa punizione astratta, e introduce conseguentemente una sanzione unica pari ad anni 6 nel minimo e ad anni 20 nel massimo. Ne deriva una riduzione del minimo edittale previsto per le cosiddette droghe pesanti (da 8 a 6 anni) ed un notevole innalzamento delle pene irrogabili in relazione alle condotte illecite commesse in tema di cosiddette droghe leggere per le quali la sanzione detentiva minima è ora pari al triplo di quella precedentemente prevista (da 2 a 6 anni). Né le nuove norme prevedono particolari strumenti contro il narcotraffico, che si vede invece interessato dalla ri-

duzione dei minimi. Per contro si ha l'ampliamento della repressione dei consumatori, con la conseguenza che da un lato prospera il traffico capillare delle droghe pesanti, dall'altro cresce il mercato legale della coercizione terapeutica. Questa e numerose altre gravi previsioni della norma in questione, pongono come premessa a un futuro dibattito in materia di droghe, che riguardi anche il tema della depenalizzazione del consumo, anzitutto il passaggio costituito dall'abroga-

zione della legge n. 49 del 2006, oltre, ovviamente, al provvedimento amministrativo che neutralizzi gli effetti delle tabelle sulla tossicodipendenza introdotte dal precedente esecutivo. A tal fine si presenta il disegno di legge in titolo, del quale si auspica un rapido esame da parte delle Camere, al fine di poter avviare su nuove basi la discussione sulla detenzione delle sostanze e sulla rilevanza delle connesse condotte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono abrogati gli articoli da 4 a 4-*vicies ter* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché degli articoli 656 e 671 del codice di procedura penale, dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 2006, n. 49.